



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 300/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
ULTIMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “ULTIMA TV LCN 877”) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 1, DELLA DELIBERA
N. 538/01/CSP, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 40-BIS,
COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 16/ANNO 2018 - PROC. 88/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prot. n. GMB/2018/118493 del 6 luglio 2018 ha comunicato di aver provveduto all'acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 7 ed il 13 maggio 2018 dal fornitore di servizi media audiovisivi "Ultima TV-LCN 877", della società Ultima S.r.l., con sede legale in Catania, via Messina, n. 780/a, e di aver rilevato, dall'esame dei palinsesti, presunte violazioni alle disposizioni di cui:

- all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, per la messa in onda di *spot* che, sebbene trasmessi con la dicitura "pubblicità", non vengono distinti dal resto della programmazione con mezzi audiovisivi che li rendano riconoscibili come messaggi pubblicitari;
- all'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, per l'assenza di informazioni per il telespettatore in merito all'inserimento di prodotti per fini commerciali nel corso delle ripetute repliche del programma "NEVEMAR", durante il quale vengono inquadrati a lungo articoli sportivi con relativi marchi.

Con provvedimento CONT.N.16/ANNO2018/N°PROC.38852/2018 del 12 luglio 2018, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Ultima S.r.l.:

- 1) la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, per aver mandato in onda sull'emittente "Ultima TV-LCN 877" in data 7, 8, 9, 10, 12 e 13 maggio 2018 *spot* pubblicitari che, seppur trasmessi con la dicitura "pubblicità", non vengono distinti dal resto della programmazione con mezzi audiovisivi idonei a renderli riconoscibili;
- 2) la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso sulla medesima emittente in data 7, 9 e 11 maggio 2018 il programma "NEVEMAR" recante lunghe inquadrature di articoli sportivi con visibilità dei relativi marchi, senza l'inserimento di avvisi per il telespettatore, all'inizio e alla fine della trasmissione, atti a segnalare l'esistenza nel programma dell'inserimento di prodotti per fini commerciali.

2. Deduzioni della società

La società Ultima S.r.l., cui il citato atto n. 16/ANNO2018/N°PROC.38852/2018 del 12 luglio 2018 è stato notificato in pari data, con nota prot. n. 43397 del 9 agosto 2018 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- con riferimento agli *spot* che, seppur trasmessi con la dicitura "pubblicità", non sarebbero distinti dal resto della programmazione con mezzi audiovisivi atti a renderli riconoscibili, si osserva che la contestazione risulta infondata alla luce dei principi enunciati nelle decisioni adottate dall'AGCOM con delibere n. 188/17/CSP, n. 190/17/CSP ed in particolare con delibera n. 187/17/CSP ove si afferma che "le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modalità di messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo della prevista scritta 'pubblicità' sono tali da renderle riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione televisiva";

- quanto al programma “NEVEMAR”, prodotto dalla EM PRODUCTION TV, si rileva che le scene contestate, nelle quali sarebbero inquadrati a lungo per fini commerciali articoli sportivi (sci) con i relativi marchi, sono strettamente connaturate e quindi strumentali rispetto all’oggetto del servizio mandato in onda che, nell’intento di promuovere lo sport dello sci di fondo, tratta esclusivamente di tale disciplina sportiva, senza far riferimento ad alcuna particolare attrezzatura per fini pubblicitari né veicolare messaggi elogiativi o spinte ad acquisti;
- non si rilevano i presupposti per ravvisare nel programma oggetto di contestazione la sussistenza di un fine pubblicitario, in quanto nel caso di specie si palesa del tutto irrealistica l’attuazione di un accordo tra una piccola emittente locale e due dei maggiori produttori di sci al mondo, che certamente non necessitano di pubblicità in ambiti tanto limitati, ed in proposito va anche osservato che risulterebbe quanto meno insensato pubblicizzare contestualmente marchi concorrenti, come supposto nella contestazione;
- la notifica dell’atto di contestazione è lesiva del diritto a una corretta informazione sul procedimento di contestazione in quanto carente dell’indicazione di cui all’art. 5, comma 2, *lett. e*), del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, riguardo alla possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Ultima S.r.l. ha provveduto a sospendere la trasmissione del servizio oggetto di contestazione e a richiedere chiarimenti alla società di produzione dello stesso in merito alle scelte editoriali adottate.

L’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico - cui il CO.RE.COM. Sicilia, con nota prot. n. 43567 del 9 agosto 2018, ha chiesto una verifica sulle giustificazioni addotte nelle note difensive dalla società Ultima S.r.l. - con nota prot. n. GMB/2018 assunta agli atti del CO.RE.COM. Sicilia in data 14 agosto 2018 (prot. n. 43972), ha confermato quanto segnalato con la citata nota prot. n. GMB/2018/118493 del 6 luglio 2018.

Nel corso dell’audizione, svoltasi in data 18 settembre 2018, l’emittente ha confermato quanto rappresentato con le note difensive del 9 agosto 2018 ribadendo che le modalità di emissione degli *spot* pubblicitari oggetto di contestazione risulta conforme ai dettati normativi essendo lo scopo promozionale riconoscibile e distinguibile per mezzo della didascalia recante la scritta “pubblicità” che appare in sovrimpressione.

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 9 novembre 2018, valutando quanto emerso nella fase istruttoria, con nota prot. n. 56656 del 12 novembre 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità con la seguente proposta:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l'archiviazione degli atti relativamente alla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, in linea con le indicazioni fornite dall'AGCOM con delibere n. 187/17/CSP e n. 188/17/CSP, mediante le quali quest'ultima ha proceduto all'archiviazione di procedimenti sanzionatori avviati per fatti analoghi a quelli posti a carico della emittente "*Ultima TV-LCN 877*", avendo accertato, come nel caso in esame, la sola presenza della dicitura "*pubblicità*" durante la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse, ritenendo superfluo l'uso di ulteriori mezzi ottici e/o acustici all'inizio e alla fine delle stesse per renderle riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione televisiva;
- l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Ultima S.r.l. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 40-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per l'assenza di informazioni per il telespettatore in merito all'esistenza dell'inserimento di prodotti per fini commerciali nel programma "*NEVEMAR*" mandato in onda in data 7, 9 e 11 maggio 2018 dalla emittente "*Ultima TV-LCN 877*".

3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato per i seguenti motivi:

- come rilevato dal CO.RE.COM. Sicilia, le modalità di messa in onda degli *spot* pubblicitari indicati nell'atto di contestazione, trasmessi in data 7, 8, 9, 10, 12 e 13 maggio 2018 dalla emittente "*Ultima TV-LCN 877*", caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo della prevista scritta recante la dicitura "*pubblicità*", sono tali da rendere le comunicazioni commerciali trasmesse riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione e pertanto non sussiste la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001;
- diversamente da quanto prospettato dal CO.RE.COM. Sicilia, nel caso di specie non si ravvisano le condizioni per poter attribuire alla società Ultima S.r.l. la responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 40-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, poiché queste prevedono l'onere di informare chiaramente i telespettatori dell'esistenza dell'inserimento di prodotti mediante avvisi all'inizio e alla fine della trasmissione unicamente "*qualora il programma nel quale sono inseriti i prodotti è prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi media audiovisivi ovvero da società da esso controllata*", circostanze non rilevate dal CO.RE.COM. Sicilia né rilevabili della documentazione versata in atti ed anzi in parte smentite sia dalla dichiarazione dell'emittente secondo la quale il programma oggetto di contestazione è prodotto dalla EM PRODUCTION TV, sia dagli esiti dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

controlli effettuati dall'Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico dai quali si evince che "NEVEMAR" non è un programma autoprodotta;

- risulta infondata l'eccezione sollevata dall'emittente in merito alla pretesa lesione del diritto a una corretta informazione sul procedimento in quanto ai sensi del comma *2bis* dell'art. 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, per le sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive di cui all'art. 40-*bis*, è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Ultima S.r.l. per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 40-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento per presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 40-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, avviato nei confronti della società Ultima S.r.l., con sede legale in Catania, via Messina, n. 780/a, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi